

523/16

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA  
IV SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice dott.ssa Paola Lucarelli nell'udienza del 22 gennaio 2016, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 20088 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2014

TRA

RICORRENTE

E

(con l'Avv. Maddalena Boffoli)

RESISTENTE

Mediante il seguente dispositivo

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;


Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive euro 1.800,00 oltre IVA e CPA;

60 giorni per la motivazione.

Roma 22.1.2016

Il Giudice

Dott.ssa Paola Lucarelli



### FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 13 giugno 2014, \_\_\_\_\_ - premesso di essere dipendente di \_\_\_\_\_, addetta alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione con profilo professionale Quadro – deduceva di essere stata incaricata dalla società di garantire gli interventi di sicurezza nella linea A e B della Metropolitana di Roma e di aver ricevuto in busta paga l'indennità di posizione dell'importo mensile di euro 860,76 regolarmente versate fino al dicembre 2012.

Lamentava che, dal gennaio 2013, l'\_\_\_\_\_, senza fornire spiegazioni, non aveva più provveduto all'erogazione dell'indennità di posizione in busta paga diventando così debitrice nei suoi confronti di una somma pari ad euro 14.632,92 corrispondente a 17 mensilità di indennità di posizione.

Tanto premesso, chiedeva al Giudice adito: 1. di dichiarare l'illegittimità della sottrazione in busta paga dell'indennità di posizione effettuata in danno della ricorrente dal datore di lavoro dal gennaio 2013 in poi; 2. di condannare l'\_\_\_\_\_ al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 860,76 mensile per tutte le mensilità maturate a partire da quella di gennaio 2013, oltre come richiede interessi e rivalutazione con vittoria di spese di lite.

Si costituiva in giudizio \_\_\_\_\_ eccependo in primo luogo la nullità del ricorso perché carente dei requisiti minimi di cui all'articolo 414 c.p.c. e nel merito l'infondatezza delle pretese avanzate dalla ricorrente.

Acquisita la documentazione prodotta, autorizzato il deposito di note conclusive, il Giudice decideva la causa come da separata sentenza.

La ricorrente sostiene che l'indennità di posizione riconosciuta rappresenti una componente fissa della retribuzione in ragione del suo inquadramento come quadro e che non possa essere revocata in via unilaterale dal datore di lavoro "in presenza di invarianza dell'assetto lavorativo della Signora \_\_\_\_\_ in azienda che è stato appunto il presupposto per il suo riconoscimento", come si legge testualmente nel ricorso.

La ricostruzione della vicenda lavorativa contenuta nel ricorso seppur contenente gli elementi di fatto e di diritto come prescritto dall'articolo 414 c.p.c. non risulta supportata da elementi probatori. La predetta indennità di posizione non risulta collegata all'inquadramento della \_\_\_\_\_ come quadro ma all'incarico di posizione (fascia 5) che le è stato riconosciuto in virtù di lettera del 9 dicembre 2009, agli atti (All.4 della produzione di parte resistente) di cui all'accordo aziendale del 3.7.2001 sottoscritto fra \_\_\_\_\_ e le organizzazioni sindacali. L'incarico di posizione – su cui testualmente l'articolo 1 comma 3 del predetto accordo – "si aggiunge all'esercizio di tutte le normali prestazioni di lavoro previste dalla contrattazione nazionale ed aziendale vigente e dai relativi profili professionali" ed è accompagnato dalla corresponsione di una indennità - denominata all'articolo 8 "indennità di posizione"- che ha la natura "di indennità collegata alle effettive prestazioni". Ne consegue che la cessazione dell'incarico comporta l'interruzione della corresponsione della predetta indennità.




I documenti prodotti dalla parte resistente (All.9) dimostrano che l'incarico di posizione attribuito alla ricorrente con lettera del 9.12.2009 sono stati prorogati fino al 31.12.2012 giustificando la corresponsione in suo favore solo fino a quella data. Le spese seguono il principio della soccombenza.

Roma, 22.3.2016

Il Giudice

Dott.ssa Paola Lucarelli



25 MAR. 2016

